



COMUNICATO UFFICIALE N.297

297/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 6 Aprile 2017, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Franceco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;

Dr. Paolo MAGRELLI;Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Michael FONTANELLI/U.S.D.COLLIANA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 15/07/2016 il sig.Michael FONTANELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.COLLIANA un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016, prevedente ipotetici rimborsi spese.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la copia del regolare accordo economico da depositare obbligatoriamente presso il Dipartimento Interregionale (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Michael FONTANELLI nei confronti della Società U.S.D.COLLIANA per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Candeloro ASSENZIO/U.S.D.NOTO

Con reclamo datato 28.10.2016, il sig.Candeloro ASSENZIO,si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOTO un accordo economico prevedente un importo lordo di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della totale somma prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.NOTO al pagamento in favore del sig.Candeloro ASSENZIO della somma di €7.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio GENTILE/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/02/2017 il sig.Antonio GENTILE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD SRL MANFREDONIA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €2.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig.Antonio GENTILE della somma di €5.000,00. compenso ivi indicato Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso COLOMBARETTI/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/01/2017 il sig.Tommaso COLOMBARETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD SRL MANFREDONIA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €11.190,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €2.450,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €8.740,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'

accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig.Tommaso COLOMBARETTI della somma di €8.740,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Davide LOSI/S.S.D.ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/01/2017 il sig.Davide LOSI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €4.000,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Davide LOSI della somma di €3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MARIANI/S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 11.11.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig.Francesco MARIANI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €4.100,00a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società controinteressata contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza, che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza d'impegno e professionalità atletica.

La società, al di là di tale eccezione, però, nulla rileva per l'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore ne tantomeno produce documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio a rl al pagamento in favore del sig. Francesco MARIANI della somma di €.4.100,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo BRESCIA/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

Con reclamo datato 17.01.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig.Lorenzo BRESCIA chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.2.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2015/2016.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.POGGIBONSI S.r.l. al pagamento in favore del sig.Lorenzo BRESCIA della somma di €.2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco GIRALDI/A.S.D.ISERNIA F.C.

Con reclamo datato 31.01.2017, il sig.Francesco GIRALDI, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.C.un accordo economico prevedente un importo lordo di €8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Richiedeva la condanna della A.S.D.ISERNIA F.C. al pagamento della somma di €2.500,00, quale residuo maturato e non percepito della somma prevista dall'accordo economico in questione.

La Società in data 4/04/2017 presentava le proprie controdeduzioni in merito, tramite PEC.

Si rileva preliminarmente però, che le stesse, sono state inviate esclusivamente alla Commissione Accordi Economici omettendo l'invio anche alla controparte e che le stesse sono fuori termine di presentazione previsto dall'art.25/bis del regolamento L.N.D.

Di conseguenza le stesse, sono prive di ogni efficacia, relativamente alla decisione sul ricorso in questione.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ISERNIA F.C. al pagamento in favore del sig.Francesco GIRALDI della somma di €2.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Davide MIOCCHI/SSD ARL POTENZA CALCIO

2° esame del ricorso a seguito di disposizione del Tribunale Federale – Sez.ne Vertenze Economiche
In data 28/03/2017

Con reclamo datato 24.08.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig. Davide Miocchi chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 3.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La Società soccombente, non dava ulteriore seguito a quanto già contro dedotto nelle proprie memorie difensive, presentate in occasione del primo esame del ricorso da parte della Scrivente Commissione, ne tantomeno si presentava in sede di discussione dello stesso per eventuali ulteriori repliche.

In data 26 Aprile 2017, tramite il legale del calciatore perveniva alla Scrivente Commissione, liberatoria a firma del calciatore, attestante l'avvenuto pagamento dello stesso, corredata della copia del documento di riconoscimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Sante GIACINTI/SSD ARL POTENZA CALCIO

2° esame del ricorso a seguito di disposizione del Tribunale Federale – Sez.ne Vertenze Economiche

In data 27/03/2017

Con reclamo datato 24.08.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig. Sante Giacinti chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 7.877,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La Società soccombente, non dava ulteriore seguito a quanto già contro dedotto nelle proprie memorie difensive, presentate in occasione del primo esame del ricorso da parte della Scrivente Commissione, ne tantomeno si presentava in sede di discussione dello stesso per eventuali ulteriori repliche.

La C.A.E. ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, anche sotto il profilo della debenza degli importi al lordo delle ritenute di legge, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, conferma la condanna della SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig.Sante Giacinti della somma di € 7.877,00 ,come già stabilito con precedente C.U. N. 172 del 7/12/2016.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Christian MARUCA/U.S.PALMESE A.S.D.

Con reclamo datato 01.12.2016, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società contro interessata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Christian Maruca chiedeva la condanna della U.S. Palmese A.S.D. al pagamento della somma di € 2.200,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico.

ad alcune delle La società contro interessata, in data 02.02.2017, presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali assumeva che il calciatore avesse ricevuto acconti non già per € 1.800,00, come sostenuto, bensì di € 2.970,00, producendo a suffragio una serie di presunte quietanze di ricevuta.

Sosteneva inoltre che il calciatore avesse consumato pasti per l'importo di € 1.320,00, che la società aveva provveduto a rimborsare al ristoratore in virtù di apposita convenzione. La difesa del calciatore replicava che le presunte ricevute prodotte non rivestissero i requisiti formali, al fine del raggiungimento della piena prova dell'avvenuto pagamento.

Con riferimento invece all'eccezione delle spese sostenute per il rimborso dei pasti, rilevava l'estraneità del calciatore rispetto alla convenzione stipulata e ribadiva come l'accordo con la società prevedesse unicamente la corresponsione del compenso globale annuo.

All'udienza del 06.04.2017 venivano prodotti gli originali delle quietanze, rispetto ai quali il calciatore riconosceva la propria firma sulle ricevute per la somma di € 1.220,00. La Commissione ritiene, pertanto, dovuta la richiesta formulata dal calciatore nel reclamo, ritenendo come le somme riconosciute in sede di udienza del 06.04.2017 siano da imputarsi al maggior importo che il sig. Maruca riconosce di aver percepito già dalla narrativa del reclamo. Devono poi essere ritenute condivisibili le controdeduzioni della difesa del calciatore rispetto all'eccezione del rimborso dei pasti.

Da ultimo è comunque emerso che rispetto alle quietanze prodotte dalla difesa della società possano profilarsi ipotesi di falso, a seguito del disconoscimento effettuato dal calciatore rispetto ricevute prodotte

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., condanna U.S. Palmese A.S.D. al pagamento in favore del sig. Christian Maruca della somma di € 2.200,00 e rimette gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C. affinché vengano esperiti gli opportuni accertamenti perché venga rilevata l'eventuale commissione di fatti illeciti.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 27 Aprile 2017

Il Segretario Generale
(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND
(Cosimo Sibilìa)